



COMUNE DI VARENNA
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.ro **018** registro deliberazioni

N. Prot.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Istituzione e determinazione misura delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2012 .

L'anno DUEMILADODICI addi VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, ed in seduta PUBBLICA di UNICA convocazione.

Risultano

	Presenti	Assenti
1 Molteni Carlo	SI	
2 Nasazzi Barnaba Benito	SI	
3 Ferrara Paolo	SI	
4 Del Nero Gabriella		SI
5 Pecis Bruno Franco	SI	
6 Maglia Stefano	SI	
7 Mellera Mariastella	SI	
8 Dajelli Giuseppe	SI	
9 Balbi Nives	SI	
10 Manzoni Mauro	SI	
Totale	09	01

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa Lo Martire, il quale cura la redazione del presente verbale;

Il Sig. Molteni Geom. Carlo Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta sull'argomento indicato all'ordine del giorno al N. 3

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Istituzione e determinazione misura delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2012 .

Presenta l'argomento il Sindaco facendo presente la delicata situazione del momento che coinvolge l'Italia.

La legge impone l'applicazione dell'imposta e le aliquote basi e nel contempo evidenzia la riduzione dei trasferimenti erariali. L'Amministrazione è stata costretta a rivedere le aliquote per questione di sopravvivenza.

Comunque il cittadino a giugno pagherà l'imposta minima stabilita dalla legge indipendentemente da quello che l'Amministrazione ha deciso.

Il Consigliere Dajelli domanda se è stato previsto il controllo sulle prime case.

Il Sindaco risponde affermativamente che il controllo è stato affidato a ditta esterna e ora secondo quanto specificato dal responsabile del servizio finanziario alle Poste Italiane settore commerciale.

Il Consigliere Mauro Manzoni evidenzia la necessità di fare il controllo sulle residenze e consiglia di esaminare la deliberazione del Comune di Ballabio

Il Consigliere Nives Balbi domanda se non era possibile ridurre l'imposta della prima abitazione.

Il Sindaco replica che l'ipotesi è stata affrontata dall'Amministrazione che attraverso alcune proiezioni fatte la differenza di pagamento era propria minima.

Il Consigliere Mauro Manzoni evidenzia la necessità di fare degli incontri con la popolazione per informarla anche solo con un volantino.

L'Assessore Paolo Ferrara risponde che a suo parere si crea ancora più confusione.

Il Consigliere Dajelli dichiara voto contrario perchè non accompagnata la proposta da una verifica dei controlli.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette a votazione la seguente proposta di delibera avente ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Istituzione e determinazione misura delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2012 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14/03/2011, N.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 22/12/2011, n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Visto il D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/04/2012, n.44;

Rilevato che occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dai citati D.L. n. 201/2011 e n. 26/2012 e nelle relative leggi di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Rilevato che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Dato atto che nel caso del Comune di Varenna, classificato come comune montano (circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze allegato a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui sopra sono esenti dall'applicazione dell'IMU (art.9, c.8 del D. Lgs. 23/2011)

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, si ritiene dover stabilire le seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria nella misura dello	0,80 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali si ritiene di stabilire le aliquote come indicato:

<p>1) Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze come sopra indicate. Detta aliquota si applica anche:</p> <p>Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate</p> <p>Alle fattispecie di cui all'art.6, comma 3-bis, del D.Lgs 30/12/1962, n. 504</p>	<p>0,60 per cento</p>
---	------------------------------

Visti i commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 relativi alla determinazione della base

imponibile;

Ritenuto di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze;

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Atteso che la suindicata detrazione è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

Visto il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che differisce il 30/06/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Visto il comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ultimo capoverso, in base al quale "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lett.e) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati al presente provvedimento ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Con voti n. SEI favorevoli, n. DUE contrari (Giuseppe Dajelli, Mauro Manzoni) e n. UNO astenuto (Nives Balbi) essendo n. NOVE i Consiglieri presenti di cui n. OTTO i votanti, espressi in forma palese, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. di istituire con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale propria;
2. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

Aliquota ordinaria nella misura dello	0,80 per cento
--	-----------------------

ad esclusione della fattispecie più sotto riportata per le quali si stabiliscono le aliquote come indicato:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze come sopra indicate. Detta aliquota si applica anche: unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da	0,60 per cento
---	-----------------------

anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate

Alle fattispecie di cui all'art.6, comma 3-bis, del D.Lgs 30/12/1962, n. 504

3. di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
4. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate;
5. di dare atto altresì :
 - che detta detrazione è da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
 - che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
 - che per abitazione principale , intesa dal legislatore è *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"*, e le pertinenze della stessa sono *"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*;
6. di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
7. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;
8. di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
9. di riservarsi, come previsto dal comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ultimo capoverso, di adottare entro il 30/09/2012 sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lett.e) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, eventuali deliberazioni di approvazione del regolamento e/o modifica della presente deliberazione relativamente alle

aliquote e detrazioni;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali;

Con voti n. SEI favorevoli, n. DUE contrari (Giuseppe Dajelli, Mauro Manzoni) e n. UNO astenuto (Nives Balbi) essendo n. NOVE i Consiglieri presenti di cui n. OTTO i votanti, espressi in forma palese, resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

COMUNE DI VARENNA

(Provincia di Lecco)

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Determinazione misura delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2012 .

ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, si esprimono i seguenti pareri:

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in ordine alla regolarità Tecnica: parere **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
F.to: Rag. Simonetta Sabora**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in ordine alla regolarità contabile: parere **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
F.to: Rag. Simonetta Sabora**

Varenna, li 18 maggio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: Geom. Carlo Molteni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Teresa Lo Martire

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto LORETTA VALASSI – Responsabile del Procedimento - certifica che il presente verbale viene pubblicato sull'Albo ON LINE di questo Comune il giorno 12 GIU. 2012
Li,

12 GIU. 2012



IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: Loretta Valassi

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io sottoscritto Loretta Valassi -
Responsabile del Procedimento -

attesto la conformità della presente copia,

Municipio di Varenna, li

12 GIU. 2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: Il Responsabile del Procedimento
(Loretta Valassi)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. 267/2000.
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000

Li 29 maggio 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Teresa Lo Martire